

VERBALE DI ACCORDO

del giorno 2 gennaio 2012

tra

**EQUITALIA Nord S.p.A.**

e

**le RR.SS.AA Dircredito, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Snalec, Uilca**

premesso che

- in attuazione delle disposizioni dell'art. 2, comma 28, della Legge n. 662/96, con l'Accordo Nazionale del 12 dicembre 2001 è stata prevista la costituzione del "Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112", finalizzato al perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione, anche nell'ambito di processi ristrutturazione aziendale, di riorganizzazione, di trasformazione di attività o di lavoro;
- con il Decreto Ministeriale 24 novembre 2003, n. 375 (pubblicato sulla Gazz.Uff. il 15 gennaio 2004 ed entrato in vigore il 30 gennaio 2004) è stato emanato il "Regolamento per l'istituzione del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali";
- il Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, ha previsto all'art. 3, comma 1, che a decorrere dal 1 ottobre 2006 è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale di riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle Entrate che le esercita mediante la società Equitalia Spa (già Riscossione Spa);
- il Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, ha ampliato a 96 mesi il periodo di erogazione delle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà;
- nell'ambito dei processi di riorganizzazione di cui al primo punto della presente premessa, il ricorso al Fondo di solidarietà di settore è finalizzato anche a favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità esistenti;

premesso inoltre che

**Equitalia Nord S.p.A.**

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

**FISAC** *[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

**FABI**

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

**LE OO.SS.**

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



- L'azienda e le suindicate OO.SS. aziendali si sono incontrate nelle giornate del 29 dicembre 2011, per avviare il necessario confronto, proseguito nella data del 30 dicembre ed in quella odierna;

**Ciò premesso e considerato, le Parti in epigrafe convengono e stipulano quanto segue**

Art. 1

Le premesse e i considerata fanno parte integrante del presente Accordo.

Art. 2

Le Parti, come sopra costituite, dopo aver approfondito tutti gli aspetti relativi ai processi di riorganizzazione ed agli impatti degli scenari delineati in premessa, stimano di individuare il numero complessivo delle risorse in organico che potrebbero fruire dei trattamenti speciali del Fondo Esuberi in n. 154 unità. In ragione di ciò si procederà in primo luogo e in via prioritaria al ricorso al pensionamento, su base volontaria, del personale di ogni ordine e grado (compresi i Dirigenti) che nell'ambito della Società siano in possesso dei requisiti di legge per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia a carico dell'AGO o di vecchiaia a carico del Fondo Speciale di Previdenza dei dipendenti della Riscossione dei tributi. Ai dipendenti in possesso dei suddetti requisiti che presenteranno ai sensi del presente accordo domanda di pensionamento con uscita immediata ovvero entro il 31/12/2012 verrà corrisposto l'importo di cui all'Allegato n. 1.

Art. 3

Qualora, in considerazione delle risultanze aziendali, la riduzione degli organici di cui all'art. 2 non risultasse sufficiente, si indica quale strumento residuale quello del ricorso all'accesso volontario alle prestazioni erogate in via straordinaria dal Fondo di Solidarietà ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b, del D.M. 24 novembre 2003 n. 375, per il personale di ogni ordine e grado (compresi i Dirigenti) che, entro 96 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, maturi i requisiti di legge previsti per aver diritto all'accesso alla pensione di anzianità o di vecchiaia a carico dell'AGO o di vecchiaia a carico del citato Fondo Speciale di Previdenza.

Art. 4

Ai sensi di quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 24 novembre 2003, n. 375 i trattamenti previsti saranno erogati a cura del Fondo di Solidarietà ai lavoratori aderenti, secondo la loro richiesta, in forma rateale o in un'unica soluzione.

Art. 5

Le Parti stabiliscono che l'accesso al Fondo potrà avvenire entro e non oltre il 31/12/2012, con conseguente cessazione dal rapporto di lavoro al massimo entro la medesima data. Per tale adesione verrà corrisposto a titolo di incentivazione all'esodo, a seconda del periodo di permanenza nel Fondo, un importo massimo corrispondente a quanto indicato nella tabella dell'Allegato n. 2.

**Equitalia Nord S.p.A.**

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

**FABI**

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

**FISAC**

*[Signature]*

*[Signature]*

**LE OO.SS.**

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Vertical signature on left margin]*

Art. 6

Per le adesioni volontarie che dovranno essere presentate all'Azienda dovrà essere utilizzata la modulistica allegata al presente Accordo, di cui fa parte integrante, almeno 30 giorni prima della data di risoluzione del rapporto e comunque non oltre il 31/03/2012.

Art. 7

A coloro che manifestassero entro e non oltre trenta giorni dalla firma del presente accordo la loro adesione al Fondo di Solidarietà, verrà erogato - in aggiunta a quanto previsto dall'Allegato 2, a titolo di ulteriore incentivo all'esodo - un cosiddetto "premio di tempestività" pari ad una mensilità calcolata sull'ultima retribuzione ordinaria lorda, percepita alla data della cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 8

L'individuazione puntuale dei lavoratori ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria avverrà secondo le previsioni dell'art. 8 del D.M. n. 375 del 2003 e quindi adottando in via prioritaria il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione di cui all'art. 5, comma 3, e, in subordine, della maggiore anzianità anagrafica.

Art. 9

In osservanza a quanto stabilito dall'art. 5, comma 4 del D.M. n. 375 del 2003, il personale che intenda aderire ha l'obbligo di produrre alle Società di appartenenza apposita certificazione relativa alla propria posizione assicurativa e contributiva complessiva.

Art. 10

Le Parti si danno atto che nell'Allegato 2 sono indicate le condizioni economiche di accesso al Fondo di Solidarietà e nell'Allegato 3 le agevolazioni previste a favore di coloro che, cessato il rapporto di lavoro, fruiscono degli assegni straordinari in forma rateale per il sostegno del reddito a carico del medesimo Fondo di cui all'Accordo del 12.12.2001 e successive modifiche anche legislative.

Art. 11

Le Parti concordano che, a fronte di particolari esigenze tecnico-organizzative, potranno essere differiti per un periodo non superiore a 3 mesi, per una quota percentuale massima del 10% degli effettivi aderenti al Fondo - d'intesa tra il lavoratore e l'Azienda - i termini di accesso al Fondo, senza che il trattenimento in argomento comporti variazioni negli importi dell'incentivazione, così come riportati nella tabella dell'Allegato n. 2.

UICIA  
Sindaco  
Società  
KAD

**Equitalia Nord S.p.A.**

*[Signature]*  
*[Signature]*

**FISAC**

**SNAGE**

*[Signature]*  
*[Signature]*

**FABI**  
*[Signature]*

**LE OO.SS.**

*[Signature]*  
*[Signature]*  
FRA  
DIRETTORE

Art. 12

Le Parti confermano di superare ogni altra precedente intesa vigente in sede aziendale in materia di accesso ai trattamenti del Fondo di solidarietà e pertanto con la stipula del presente Accordo le succitate intese devono considerarsi definitivamente abrogate.

Art. 13

Le Parti convengono di incontrarsi entro il mese di aprile 2012 per verificare, rispetto ai numeri stimati di cui all'art. 2, il numero effettivo di adesioni volontarie pervenute.

Art. 14

Fermo restando l'impegno previsto all'art. 13 dell'Accordo Quadro del 22/12/2011 dalle Parti che l'hanno sottoscritto, si conviene di prevedere un incontro anche in sede di Equitalia Nord entro il secondo semestre del 2012 per esaminare congiuntamente ed in coerenza con gli obiettivi dell'incontro in sede nazionale gli effetti determinati dai processi di esodazione, nell'ottica di affrontare in sede aziendale eventuali problematiche in termini di ricadute organizzative e di carenze di organico.

**Nota a Verbale**

La normativa di riferimento per l'individuazione dei potenziali aderenti al Fondo di Solidarietà è quella in vigore alla data di stipulazione del presente Accordo. Qualora con specifici interventi di legge vengano introdotte modifiche alle normative sui requisiti di accesso alla pensione AGO, resta inteso che si darà luogo ad appositi incontri con le OO.SS. firmatarie al fine di recepire, anche sulla scorta delle intese che saranno eventualmente sottoscritte in sede Nazionale, gli effetti riguardo alle adesioni raccolte, ovvero di raccoglierne di nuove.

ULCA  
Syzzy Compensazione  
Equitalia Nord S.p.A.  
FISAC  
SNALSC  
FABI  
LE OO.SS.  
FABA  
DUCREDIN

Verbale a latere del 2 gennaio 2012

tra

Equitalia Nord  
e

le OO.SS. Aziendali Dircredito, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-CGIL, Snalec, UILCA

In relazione all'Accordo sul Fondo di Solidarietà sottoscritto in data odierna, ed alla quantificazione ivi riportata di risorse potenzialmente in condizione di accedere alle prestazioni straordinarie del suindicato Fondo, le Parti si danno reciprocamente conferma del fatto che tale procedura deve intendersi terminata con l'identificazione su base volontaria dei destinatari delle prestazioni straordinarie del Fondo stesso.

IMPEGNI DELL'AZIENDA

Con riferimento al suindicato Accordo, l'azienda si impegna a:

- riassumere in servizio, senza soluzione di continuità e fino alla data di effettivo perfezionamento dei requisiti di accesso al Fondo di Solidarietà, il dipendente cessato dal servizio per accesso al Fondo medesimo qualora successivamente alla cessazione dal servizio l'INPS respinga la sua richiesta di fruizione delle prestazioni straordinarie a carico del Fondo di Solidarietà per causa non obiettivamente imputabile al lavoratore stesso. In tal caso l'azienda provvederà al recupero in forma rateale della quota di incentivo non dovuta all'interessato per effetto del suo minor periodo di permanenza nel Fondo.
- corrispondere al lavoratore cessato dal servizio per accesso al Fondo di Solidarietà ai sensi dell'Accordo in oggetto, entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, un'anticipazione dell'incentivazione all'esodo di cui allegato 2 del suindicato Accordo (incentivazione che verrà erogata entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'INPS - Fondo di Previdenza Lavoratori Esattoriali dell'aliquota di tassazione da applicare al TFR di spettanza dell'interessato), nella misura dell'80% (elevata al 90% nell'ipotesi di periodo di permanenza nel Fondo non superiore a 12 mesi) dell'importo lordo dell'incentivazione.

Equitalia Nord  
FABI  
FISAC  
SNALC  
UILCA  
FIBA  
Dircredito